

# REGOLAMENTO SULLA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI REGIONALI

*Art. 15 dello Statuto Nazionale*

*Le Sezioni Regionali*

*Sono istituite con apposita delibera del Consiglio Direttivo in almeno 12 Regioni le Sezioni Regionali della Associazione.*

*E' consentita la costituzione di Sezioni Interregionali.*

*Ha il compito di programmare le attività dell'Associazione di interesse regionale.*

*Le Sezioni Regionali possono fruire di finanziamenti nei modi e forme previsti dall'art. 3 del presente Statuto per le attività che abbiano esclusiva valenza regionale o che costituiscano articolazioni locali di programmi nazionali dell'Associazione.*

*I soci delle Sezioni Regionali, riuniti in assemblea eleggono a scrutinio segreto un consiglio direttivo Regionale composto da un minimo di tre componenti e da un massimo di componenti pari al numero delle Province della Regione stessa.*

*Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un Presidente, un vice Presidente ed un segretario.*

*Delle sedute viene redatto resoconto verbale a cura del Segretario da redigersi un apposito libro sociale delle sedute del Consiglio.*

*Per ogni altra specifica modalità di funzionamento e di organizzazione, sia sotto il profilo amministrativo che finanziario, delle Sezioni Regionali, provvede il Consiglio Direttivo nazionale con apposito Regolamento.*

**Art. 1: Mission**

Le Sezioni Regionali AIMAR collaborano con gli organi centrali dell'Associazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 dello Statuto mediante una strutturazione articolata e capillare sul territorio che ha il fine di favorire la diffusione e la penetrazione locale dell'associazione.

**Art. 2: Sezioni Regionali**

Una Sezione Regionale è costituita da almeno 50 soci iscritti in quella regione. Laddove il numero di soci iscritti in una regione sia inferiore a 50 ovvero regioni vicine stabiliscano programmi integrati, possono essere costituite sezioni interregionali con sezioni limitrofe.

**Nota: da questo momento per sezione regionale si intenderà sia la sezione costituita da una sola regione che una sezione interregionale.**

La sede protempore della sezione regionale è quella del Presidente Regionale.

#### Art. 3: Struttura delle Sezioni Regionali

Gli organi delle Sezioni Regionali sono quelli previsti dall'art. 15 dello Statuto Nazionale:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo Regionale
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario

Tutte le cariche sociali non prevedono retribuzioni.

#### Art. 4: Assemblea dei Soci

L'Assemblea, composta dalla totalità degli associati di quella regione, ha il compito di eleggere con votazione diretta e a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo; essa è convocata dal Presidente in carica nel semestre precedente la scadenza del mandato e contiene l'invito rivolto a tutti i soci di candidarsi per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione al Presidente entro il limite di 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

La lista dei candidati con l'indicazione della provincia di appartenenza sarà esposta nel seggio elettorale, costituito all'inizio dell'Assemblea e composto da 3 soci regola con il pagamento delle quote e non candidati, il più anziano ha funzioni di Presidente.

Ogni socio potrà votare un numero di candidati pari a quelli da eleggere nel Consiglio Direttivo indicandone uno per ogni provincia. Al termine delle votazioni, la cui durata temporale è fissata nel limite massimo di 4 ore, avviene, pubblicamente, lo spoglio delle

schede. La commissione elettorale redige e firma un verbale dei risultati che viene consegnato al Presidente in carica, questi promulga i vincitori e trasmette i risultati al Presidente Nazionale. Il Consiglio neoeletto nella prima seduta elegge, al suo interno, Presidente, VicePresidente e Segretario.

Qualora alla scadenza dell'ultimo trimestre del triennio venga a mancare, nei termini prescritti e per cause non motivate, la convocazione dell'Assemblea dei Soci da parte del Presidente Regionale, trascorso un mese dalla scadenza di tali termini, il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà automaticamente ad attivare le procedure necessarie per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo Regionale individuando un Commissario ad acta che fisserà la data e la sede delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, accetterà le candidature e darà comunicazione ai soci della sezione interessata.

L'assemblea elettorale regionale deve svolgersi nell'anno precedente il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale.

L'aggiornamento dei soci sia scientifico che sulle attività svolte dall'associazione è trattato nel successivo art. 10.

#### Art. 5: Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo della sezione regionale è composto da un minimo di 3 componenti a un massimo di componenti pari al numero delle province della regione stessa (o alla somma delle province di più regioni in caso di sezioni interregionali). I candidati sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale. Diviene membro del Consiglio Direttivo Regionale il primo eletto di ogni provincia, in mancanza di candidati per una o più province viene eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo Regionale elegge al suo interno: Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio. I Consiglieri possono essere rieletti.

Ove, per qualsiasi causa, venga a cessare un membro del consiglio, subentra – acquisendone l'anzianità – il socio che risulta essere il primo dei non eletti nella corrispondente elezione.

Il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente che ne fissa la sede, data e ordine del giorno.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo Regionale dovrà essere convocato se richiesto dalla maggioranza dei membri del consiglio stesso o per espressa indicazione degli Organi Direttivi Nazionali.

Gli Organi Direttivi Nazionali hanno facoltà di sciogliere il Consiglio Direttivo Regionale allorquando si verificano decisioni o comportamenti contrastanti con le norme statutarie della associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo in caso di loro impossibilità a partecipare alla riunione non possono delegare un sostituto.

Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo i soci della Sezione Regionale che hanno incarichi negli Organi Direttivi Nazionali.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, altri colleghi come uditori e/o consulenti su temi specifici. In particolare sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i coordinatori delle sezioni provinciali, delle sezioni associative, delle strutture tematiche e il coordinatore del comitato scientifico interspecialistico regionale di cui al successivo articolo 9, ove nominati.

L'assenza ingiustificata per tre riunioni comporta, su proposta del Consiglio Direttivo, la decadenza e la sostituzione del componente individuando il sostituto nel primo dei non eletti.

#### Art. 6: Il Presidente

Il Presidente della Sezione Regionale:

- a) è componente di diritto del Consiglio Nazionale: in tale sede si attiva per costituire le sinergie necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti negli accordi regionali;
- b) garantisce l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra la Sezione Regionale e Struttura centrale da un lato e tra la Sezione Regionale e le Strutture Provinciali e a aziendali dall'altro, garantendo la fluidità e le relazioni ed il positivo scambio di informazioni al fine della realizzazione degli scopi dell'Associazione di cui all'art. 3 dello Statuto;
- c) è responsabile della correttezza tecnico-scientifica dei dati e delle informazioni utilizzati sia per attività interne all'AIMAR che per attività esterne;

- d) garantisce la formulazione agli enti competenti (assessorati alla Sanità, ASL e agli organi istituzionali) di pareri tecnici concernenti interventi e pareri sulla tutela della salute e sull'organizzazione delle attività pneumologiche nel territorio regionale di competenza;
- e) è responsabile delle funzioni tecniche di controllo nella propria Regione sul rispetto delle norme statutarie nazionali vigenti;
- f) propone alle Istituzioni Regionali preposte, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, e a mero indirizzo consultivo, le misure cautelari, di emergenze e di comunicazione del rischio per la salute che si rendano necessarie a livello regionale;
- g) mantiene i rapporti ed intraprende le opportune forme di consultazione con i rappresentanti delle istituzioni locali, nonché con tutti i soggetti rappresentativi di categorie impegnate in campo pneumologico (società scientifiche, aziende farmaceutiche, associazioni di pazienti, ecc.) nell'ambito regionale

#### Art. 7: Vicepresidente

Collabora col Presidente su tutte le attività e le funzioni a cui quest'ultimo è chiamato e lo sostituisce in caso di suo impedimento.

#### Art. 8: Segretario

Partecipa alle riunioni del CD Regionale con diritto di voto. Egli è tenuto a verbalizzare l'esito delle riunioni. L'invio del sintetico verbale viene effettuato entro 7 gg. successivi, preferibilmente per via telematica, o in alternativa viene consegnato ai Componenti alla riunione successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, il membro più giovane del CD svolge le funzioni di segretario.

Egli provvede anche all'archiviazione dei documenti.

#### Art. 9: Articolazione delle Sezioni Regionali

Per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ed al fine di favorire la diffusione delle attività e l'associazionismo possono essere costituite Sezioni Provinciali, Sezioni Associative e Strutture Tematiche.

Ogni socio della regione non può far parte di più di una delle sopra indicate sezioni.

**Sezioni Provinciali:** le sezioni Provinciali possono essere costituite se nella corrispondente Provincia sono presenti almeno 20 soci. In tal caso, essi eleggono un

Coordinatore e un segretario, che hanno per riferimento diretto il Consiglio Direttivo Regionale.

**Sezioni Associative:** un insieme di almeno 20 soci che si riconosce in una articolazione comune con una ben precisa delimitazione strutturale (Presidio Ospedaliero, Distretto, libera associazione territoriale) può costituire una Sezione Associative. Anche in tal caso essi eleggono un Coordinatore ed un segretario, che hanno per riferimento diretto la Sezione Provinciale nel cui territorio di competenza essi operano.

Affinché la Sezione possa essere costituita è indispensabile che i 20 soci che la costituiscono non rientrino nell'elenco dei soci che costituiscono la Sezione Provinciale.

**Strutture Tematiche:** le Strutture Tematiche possono essere costituite estemporaneamente e fiduciarmente su proposta del Consiglio Direttivo Regionale su specifici temi di valenza strategica per attività rigorosamente regionali (non sono ammesse organizzazioni che travalichino le attività della Regione). Esse godono di autonomia gestionale, relativamente alla realizzazione dei programmi loro specificatamente assegnati e nei limiti dei compiti e delle risorse loro assegnati, e nel tempo loro assegnato: allo scadere di questo, senza alcuna possibilità di rinvii o proroghe, esse dovranno elaborare al Consiglio Direttivo Regionale una relazioni sull'esito del proprio lavoro. La loro costituzione è attivata dal Consiglio Direttivo Regionale che individua un Coordinatore di struttura o richiesta a quest'ultima (che deve approvarla e costituirla) da un'altra articolazione delle Sezione Regionali (Sezioni Provinciali o Sezioni Associative).

**Comitato Scientifico Interdisciplinare:** specialisti di altre aree e medici di medicina generale con interessi nella medicina respiratoria possono costituire a livello regionale Comitati Scientifici per la elaborazione di progetti a valenza regionale, approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale. I componenti eleggono al loro interno un Coordinatore.

Non vi è nessuna incompatibilità tra le cariche elettive della Sezione Regionale con quelle delle articolazioni o con altri incarichi nazionali.

#### Art. 10: Attività regionali e riunione dei soci

I soci regionali possono altresì riunirsi per l'organizzazione di riunioni scientifiche e tecnico-organizzative o per altre attività sociali regionali o interregionali nell'ambito delle norme stabilite dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Direttivo in armonia con le politiche decise dall'Assemblea Nazionale.

Ogni riunione deve essere organizzata dal Consiglio Direttivo Regionale o proposta da una articolazione regionale all'approvazione del Consiglio Direttivo Regionale.

Scopo delle riunioni è:

- organizzare attività scientifiche, culturali e professionali (convegni, corsi di aggiornamento, professionalizzanti, ecc.) e qualsiasi altra attività sociale intesa ad applicare e a diffondere gli intenti statutari dell'AIMAR;
- promuovere una efficace campagna per nuove iscrizioni all'associazione;
- mantenere contatti con i competenti organi di governo regionali o locali.

La Sezione Regionale potrà concedere il proprio patrocinio a manifestazioni pneumologiche a carattere esclusivamente regionale o interregionale che non siano in contrasto con i programmi deliberati dagli Organi Direttivi Nazionali, dandone sempre anticipata comunicazione alla Segreteria Nazionale.

#### Art. 11: Decadenza Consiglio Direttivo Regionale

Il Presidente della Sezione Regionale deve, con cadenza annuale, riferire sulle attività svolte dalla Sezione. La mancata realizzazione di qualsiasi attività potrà determinare, previo preavviso ed in caso di persistente inattività, la decadenza degli Organi Regionali e la nomina di un Commissario ad acta (v. art. 4)

#### Art. 12: Accesso documenti Sezioni Regionali e Articolazioni Regionali

A disposizione esclusivamente dei Soci Regionali che ne facciano richiesta scritta e del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.

#### Art. 13: Norme transitorie

In sede di prima applicazione l'assemblea elettorale delle Sezioni Regionali dovrà essere convocata dal/i delegato/i Regionale/i pro tempore entro sei mesi dall'Assemblea Annuale 2005 secondo le norme di cui all'art. 4, soltanto se la Regione di Riferimento ha raggiunto il previsto numero di iscritti. Nel caso di non raggiungimento del numero di Iscritti la Regione si costituirà in Sezione Interregionale con una Regione viciniora.

#### Art. 14: Norma finale

Il presente regolamento ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato, a meno di esplicita modifica apportata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

